E&E

STUDIO LEGALE ASSOCIATO ESINI, ESINI & DA VILLA

AVV.CARLO EMILIO ESINI
(CARLOESINI@ESINI.COM)
AVV.PAOLO ESINI
(PAOLOESINI@ESINI.COM)
AVV.MARCO DA VILLA
(MARCODAVILLA@ESINI.COM)
AVV.VALERIA MALOCCO
(VALERIAMALOCCO@ESINI.COM)
AVV.ALESSANDRA FIORETTI
(ALESSANDRAFIORETTI@ESINI.COM)

TEL.0421.53.374 - FAX 0421.55.783
EMAIL: INFO@ESINI.COM
P.IVA 01899200271

VIA ERACLEA N.5E
30027 SAN DONÀ DI PIAVE – VENEZIA

VIA DEI PIATTI, 11
20123 - MILANO

SAN DONÀ DI PIAVE, 12 OTTOBRE 2007

Spett.le
CONSOB
Divisione Intermediari
Via Broletto, 7
20121 - **MILANO**

Banca d'Italia
Servizio Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria,
Divisione Normativa
Via Milano, 64
00184 - **ROMA**

Regolamento congiunto BI/Consob ex art. 6, c. 2-bis, D.Lgs.58/98

Con la presente intendiamo sottoporvi alcune osservazioni in relazione alle norme regolamentari oggetto di pubblica consultazione.

Il complesso normativo che sta emergendo dalla revisione del regolamento approvato con deliberazione n.11522/98 vede da un lato la bozza di modifica Consob in consultazione sino al 15 settembre u.s. e dall'altro la bozza di regolamento congiunto in oggetto.

La mancata riproduzione nel primo della norma del previgente art.28, u.c., Reg.Intermediari è sembrata in un primo momento giustificata dall'annunciata disciplina in materia di reclami portata dal testo in oggetto.

Tuttavia, non rinvenendo nel testo in commento alcun presidio al diritto del cliente di ottenere la documentazione che lo riguarda relativa ai rapporti con l'intermediario, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza fondamentale di conservare tale norma nel sistema di tutela dell'investitore:

(a) L'obbligo degli intermediari di mettere a disposizione dei clienti la documentazione che li riguarda è forse il più efficace strumento per assicurare la trasparenza del loro operato nei confronti del cliente. Il correlativo diritto di questi è di converso

talvolta l'unico presidio in caso di delinquency dell'intermediario o del suo collaboratore.

(b) Si tratta di un diritto profondamente radicato nel sistema riconosciuto sin dalle disposizione di attuazione della L.1/91 (ovvero dall'art. 23 del regolamento 5387/91, ribadito dall'art. 17 del regolamento 8850/94). Tali norme ponevano all'intermediario anche un termine (gg.10) entro cui adempiere, termine che è stato poi sostituito con l'avverbio *"sollecitamente"* foriero soprattutto di confusione interpretativa; tuttavia la disposizione è stata ribadita nella sostanza dall'art.28, u.c., del reg. 11522/98.

(c) Si rileva preliminarmente che si tratta di norma del tutto compatibile con un sistema che impone all'intermediario specifici ed onerosi obblighi organizzativi: a mente dell'art. 15, comma 2, lettera a) della bozza in discussione gli intermediari infatti *"…adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi."*

Ed ancora vi è il disposto dell'art.29, comma 6: *"Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente reperite dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti: a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase rilevante del processo operativo adottato;*"

(d) Appare quindi del tutto fuori questione ogni timore di fenomeni di *goldplating* atteso che il mantenimento del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione che lo riguarda <u>non crea alcun onere aggiuntivo all'intermediario</u> se non quello di fare qualche copia con rimborso spese.

Considerato il peso degli interessi contrapposti, simili timori possono forse giustificarsi solo con interessi corporativi certamente non condivisibili dalle Autorità di Vigilanza.

(e) Quanto all'importanza dello strumento fornito dall'attuale art. 28, u.c., Reg. 11522/98, non si può negare che esso sia assolutamente essenziale in molte situazioni per ricostruire operazioni e rapporti non documentati presso il cliente; nei casi assai frequenti di falsificazione di documenti o di distrazione di investimenti, in presenza eredità relitte da investitori, in casi di divisione o di rendiconto, in situazioni di smarrimento e furto, senza lo strumento dell'art. 28 cit. il cliente (o il suo avente causa) non è in grado nemmeno di ricostruire l'accaduto.
Si pensi al caso banalissimo e frequente in cui al cliente non venga consegnata la copia del contratto: egli riceverà rendiconti ed eseguiti, ma non sarà mai in grado di verificare che la prestazione corrisponda agli accordi semplicemente perché non ha diritto di ottenere la copia del contratto firmato; se poi un agente infedele consegna un contratto al cliente senza inoltrarlo alla mandate (al fine magari di appropriarsi di quanto investito), il cliente non avrà nessuno strumento per verificare la regolarità dell'operazione salvo restare ad attendere invano la conferma.

(f) Quanto ai casi di controversia tra cliente retail ed intermediario appare francamente anacronistico che, con l'intento di ammodernare il sistema, si ritorni invece indietro di quasi 30 anni rendendo la parte sotto ogni profilo più forte anche custode inviolabile di ogni prova documentale del suo operato.

Per quanto sopra esposto si auspica che nel regolamento che verrà licenziato non venga cancellato il diritto dell'investiore o ex investitore di ottenere tutti i documenti e le registrazioni in possesso dell'intermediario che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, possibilmente in un termine esplicito stati le frequenti esigenze pratiche di celerità e la scomparsa di ogni certezza sui termini di evasione dei reclami ad opera dell'art.17, comma 1, della bozza in commento.

Distinti saluti

Avv. Carlo E.Esini